

Agronomi, no a competenza esclusiva in ambito forestale

Agronomi senza esclusive nel settore forestale. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, con la sentenza n. 952 del 1° marzo scorso, resa nota ieri, con cui palazzo Spada è tornato nuovamente sulla qualificazione delle competenze degli agronomi nel settore della progettazione e pianificazione forestale, dopo la sentenza n. 426/2017 del mese scorso. In particolare, rende noto il Collegio degli agrotecnici, la sentenza stabilisce che le competenze forestali sono proprie anche degli iscritti nell'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, con le competenze «interferenti» tra le due categorie che devono essere definite dai giudici del supremo organo della magistratura amministrativa. In via generale il Consiglio di stato chiarisce che l'iscrizione nell'albo degli agronomi non prevede competenze riservate, ma solo comuni con altre categorie di professionisti. Nel settore agrario nessuno degli albi operanti ha competenze riservate, ma solamente tipiche e perciò comuni ad altre professioni sia del settore agrario sia non agrario. La vicenda prende spunto da un ricorso promosso, e inizialmente vinto (sentenza Tar Toscana n. 196/2015), dagli ordini degli agronomi della Toscana, che avevano impugnato un bando del comune di Montecatini Terme che affidava alla facoltà di agraria dell'università di Pisa un incarico per la «manutenzione del patrimonio arboreo comunale». I ricorrenti avevano contestato quell'affidamento sostenendo che le relative attività riservate in via esclusiva agli iscritti nell'albo degli agronomi e forestali, con proibizione per altri di svolgerle. In prima istanza, il Tar aveva dato loro ragione, mentre in seguito il collegio nazionale degli agrotecnici si è costituito in appello al Consiglio di stato insieme al dipartimento di scienze agrarie dell'università di Pisa. I giudici hanno chiarito che «le attività professionali... meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, e in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali.» La sentenza prosegue affermando che l'art. 2 l. n. 3 del 1976 «non contiene una siffatta o similare clausola di riserva esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali. Riserva che, d'altro canto, difficilmente poteva ipotizzarsi, attesa l'estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione».

Mario Valdo